

FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA TREVIGIANA

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE

Approvato dal CdA della Fondazione in data 12.07.2016

1 – La scuola forense della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana – di seguito denominata «Scuola» – ha lo scopo di fornire ai praticanti avvocati un'idonea preparazione volta all'esercizio della professione legale ed al superamento dell'esame di abilitazione, a ciò provvedendo mediante l'organizzazione di apposito corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, così come previsto dall'art. 43 della legge 247/2012.

2 – La Scuola è organizzata e diretta dagli organi della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana, di seguito denominata «Fondazione», nell'ambito delle direttive e conformandosi alle delibere adottate in materia dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, di seguito COA.

3 – Per quanto qui non espressamente previsto si deve fare riferimento alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività forense e lo svolgimento del praticantato; nonché alle norme dello Statuto e del Regolamento della Fondazione.

4 – Il corso, della durata di diciotto mesi (suddiviso in tre semestri), vedrà affrontate le materie oggetto dell'esame di abilitazione usualmente trattate nell'esercizio dell'attività forense quali diritto civile e commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale, previdenza forense, teoria e pratica del linguaggio giuridico, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto internazionale e dell'Unione Europea. In ogni caso, tenuto conto dell'emananda normativa regolamentare, il corso adeguerà il programma alle materie che il Ministero considererà obbligatorie con apposito Regolamento.

5 – Poiché il praticante avvocato già possiede – o comunque deve possedere – il bagaglio di nozioni teoriche che formano il substrato di ogni ragionamento giuridico la scuola non è organizzata secondo il metodo tradizionale con cui le discipline vengono trattate nei corsi universitari ma, piuttosto, secondo il metodo casistico.

6 – Le esercitazioni e le lezioni in cui si struttura la scuola dovranno, in buona sostanza, proporre ai corsisti gli strumenti con i quali l'avvocato apprende la questione da trattare, ne individua i termini giuridici, elabora le migliori soluzioni e persegue il fine proposto.

7 – Verranno individuati, per ciascuna materia o gruppo di materie, un responsabile e uno o più tutors.

8 – Sono previste per ogni giornata di lezione pomeridiana, secondo il calendario, due sessioni (moduli) della durata complessiva di 5 ore accademiche. Ciascuna

lezione sarà dedicata o allo svolgimento di esercitazioni su pareri, atti o attività processuali (alle quali saranno destinati entrambi i moduli) ovvero alla tenuta di lezioni preferibilmente articolate in singoli moduli e demandate a più relatori.

9 – Almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso, la Fondazione su indicazione del Direttore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo della scuola e il Comitato tecnico scientifico della Fondazione e previo parere del Consiglio dell'Ordine, adotta il programma per l'intero anno. Copia di detto programma, unitamente al calendario di esercitazioni e lezioni, verrà dunque depositata presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati.

10 - Se del caso, il programma può essere modificato, con le medesime modalità previste per la sua adozione, durante lo svolgimento del corso. In ogni caso, la soppressione o l'aggiunta di materie o aree tematiche è di competenza della Fondazione d'intesa con il Consiglio dell'Ordine.

11 – Almeno tre mesi prima della data di inizio di ciascun corso, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determina, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, l'importo della quota di iscrizione.

12 – Tenuto conto del periodo feriale estivo e delle festività, il programma deve prevedere 45 giornate di lezione per ciascun corso della durata di 18 mesi (90 moduli).

13 – Nell'ambito del corso sono previste una lezioni frontali di ordine metodologico ove si esporranno ai partecipanti le tecniche logico-giuridiche più adatte per la redazione di un parere o di un atto giudiziario, nonché lezioni sulle discipline obbligatorie previste dalla normativa regolamentare; è inoltre contemplato lo svolgimento di esercitazioni (ciascuna di due moduli) di cui almeno n. 14 in materia civile, n. 9 in materia penale, n. 1 in materia amministrativa, secondo quanto annualmente determinato dagli organi competenti.

14 – Nello svolgimento delle esercitazioni è consentito l'utilizzo degli stessi testi e materiali che, sulla base della legislazione vigente, risultano ammessi per lo svolgimento dell'esame della abilitazione forense.

15 - Gli elaborati verranno corretti, di volta in volta, uno ad uno e saranno corredati di un sintetico giudizio discorsivo finale, seguirà quindi una correzione (che di regola impiegherà il tempo di un modulo) di tipo frontale e collettiva involgente una fase di discussione con i corsisti.

16 - Di norma i temi di ciascuna lezione e il nome dei relatori verranno previamente pubblicati nella sezione 'Pratica e scuola forense' del sito dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

17 – Il corsista dovrà obbligatoriamente svolgere le esercitazioni previste nel programma del corso, con obbligo altresì di consegna dell'elaborato, in mancanza della quale la prova viene considerata come non adempiuta, inoltre dovrà frequentare almeno il 75% dei moduli dedicati alle lezioni.

18 – Il praticante avvocato è tenuto a partecipare, nei 18 mesi della durata del corso forense, alle lezioni in materia di deontologia forense, previdenza e materie obbligatorie, accreditate ciascuna con 2 c.f.

19 – Al termine del corso, la Fondazione rilascia l'attestato di frequenza, verificando la partecipazione al numero di esercitazioni, al numero minimo di lezioni sopra indicato, alle lezioni di deontologia, previdenza e materie obbligatorie. Ai sensi e con le modalità previste dai Regolamenti del Ministero di Grazia e Giustizia, relativi alla pratica legale ed alla scuola forense, il COA si riserva di certificare se la frequenza al corso è stata compiuta con profitto.

20 – Presso la Fondazione è tenuto un elenco a cura della segreteria della scuola sotto la responsabilità del Presidente, nel quale debbono essere annotati il nominativo dell'iscritto, la data di iscrizione al corso, le presenze alle lezioni, le eventuali lezioni supplementari, la data di consegna dell'attestato di frequenza; possono altresì essere annotate altre eventuali informazioni utili a consentire la verifica, da parte della Scuola e del Consiglio dell'Ordine, dell'effettiva partecipazione al corso e del profitto sempre secondo i regolamenti Ministeriali.

21 – La Scuola si riserva di individuare, di volta in volta, compatibilmente con le esigenze didattiche, e previo parere del COA, le modalità per il controllo delle presenze.

22 – Il Direttore della scuola, sentito il Comitato tecnico scientifico e previo parere del Consiglio dell'Ordine, potrà nominare uno o più tutori i quali parteciperanno alle singole lezioni, con il compito moderare l'eventuale discussione del tema; coadiuvare il relatore nella verifica dei risultati delle esercitazioni; affiancare i praticanti nella preparazione della lezione; raccogliere loro eventuali osservazioni, etc. Potrà altresì invitare avvocati, professori, assistenti o ricercatori universitari, magistrati, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, per affidare loro brevi interventi alle lezioni, da svolgersi anche in contraddittorio con il relatore.

23 – Allorchè il praticante, alla scadenza dell'anno, non raggiunga gli obblighi minimi di frequenza potrà essere autorizzato ad una proroga così da integrare le lezioni mancanti fino al raggiungimento del numero previsto.

24 – Il Consiglio (al fine di concedere la richiesta proroga) si riserva di valutare le ragioni addotte a sostegno della richiesta di proroga; a titolo meramente esemplificativo, potrà essere concessa la proroga per le assenze motivate dalla partecipazione a momenti formativi attinenti l'attività forense o impegni professionali eccezionali.

25 – Non è necessario recuperare le assenze dovute a forza maggiore, laddove con ciò si intendono impedimenti dovuti a cause indipendenti (es. malattie) o eccezionali (matrimonio, lutti di prossimi congiunti, etc.) purchè debitamente documentate.

26 – Qualora per malattia, gravidanza, allattamento o altre circostanze oggettive si siano verificate assenze in numero tale da poter pregiudicare la proficuità del corso, all'interessato, dopo un preliminare colloquio, potrà essere prescritto di continuare la frequentazione della scuola per il tempo ritenuto necessario, fino all'ultimo giorno di lezione prima dell'inizio della prova d'esame; ovvero, in alternativa, di seguire gli eventi che nello stesso periodo si terranno e che gli verranno indicati.

Il mancato ottemperamento alle prescrizioni imposte potrà essere valutato ai fini disciplinari.

27 – In caso di maternità la praticante avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle esercitazioni o lezioni della scuola per un periodo massimo di trenta giorni dalla nascita del bambino.

28 – Per motivi organizzativi non è consentita la partecipazione o l'ingresso a coloro che abbiano già terminato i diciotto mesi di pratica, salvo che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla proroga.